

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1839

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALLI, LUSETTI, CILIBERTI, PIERO MARIO ANGELINI, PALADINI, BIAFORA, BIASCI, BOTTA, FAUSTI, LUIGI RINALDI, RIVERA, SANTUZ, SARTORIS, TANCREDI, ZANFERRARI AMBROSO

Norme per la coltivazione
delle sostanze minerali di cava

Presentata il 4 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge « Norme per la coltivazione delle sostanze minerali di cava » intende colmare un vuoto legislativo che non appare ulteriormente tollerabile.

Il settore è ancora disciplinato dalla « vecchia » legge mineraria (regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443) mentre le regioni hanno provveduto autonomamente a regolare la materia senza però poter avere una « normativa-quadro » di riferimento.

La proposta, seppur tardivamente, mira quindi a definire alcune linee di indirizzo e di coordinamento volte non solo a tutelare gli aspetti economici della attività (aspetti, invero, sin qui prevalenti), ma anche e soprattutto ad introdurre

tutti i necessari principi di salvaguardia ambientale.

La proposta ha inoltre una specificità che merita di essere sottolineata: quella di voler chiudere il dibattito, così ideologico e datato, tra il regime della « autorizzazione » e quello della « concessione ».

A riguardo si prevede l'utilizzo combinato dei due regimi a seconda delle finalità e delle garanzie richieste (capo terzo, articolo 9).

In linea di massima l'attività estrattiva di materiali di pregio è soggetta al preventivo rilascio di « concessioni ».

Se, però, l'attività di cava avviene in un preciso contesto programmatico ed

operativo (piano di coltivazione, onerosità, recupero) e la richiesta proviene da impresa avente la disponibilità del giacimento non si vede per quale particolare ragione non si possa far ricorso al regime autorizzatorio.

Per converso, quando si tratti di attività concernente materiali inerti, si prevede che, in linea generale, si ricorra al regime di autorizzazione. È previsto però il ricorso a regime di concessione

quando vi siano particolari interessi pubblici ovvero ostacoli da parte dei proprietari a consentire l'attività estrattiva o l'intervento di recupero ambientale. Le altre norme concorrono a definire un quadro sostanzialmente « garantista » in modo tale che l'attività di cava possa esercitarsi in un quadro istituzionalmente definito ed in un contesto di programmazione e di salvaguardia ambientale.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I PRINCIPI GENERALI.

ART. 1.

1. La presente legge ha per oggetto la disciplina della ricerca e coltivazione dei materiali industrialmente utilizzabili, non compresi nella categoria disciplinata dalle disposizioni in materia di miniere ai sensi delle vigenti leggi.

2. Le regioni a statuto ordinario o speciale debbono attenersi, nella propria attività legislativa e amministrativa in materia di cave e torbiere, nonché di salvaguardia ambientale connessa alle attività estrattive, ai principi generali contenuti nella presente legge.

ART. 2.

1. Ai fini della presente legge i materiali di cava e torbiera sono classificati nei seguenti gruppi:

a) materiali pregiati, quali pietre ornamentali, pietre da taglio e da rivestimento;

b) materiali diversi utilizzati per usi industriali, per il settore edilizio e ogni altro materiale litoide utilizzabile.

CAPO II PRINCIPI GENERALI PER LA LEGISLAZIONE REGIONALE DI SETTORE

SEZIONE I.

PRINCIPI PER LA PIANIFICAZIONE REGIONALE.

ART. 3.

1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della

presente legge, emanano norme di settore che indichino i principi della pianificazione regionale in materia estrattiva e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni per le singole attività.

2. La legge regionale stabilisce altresì i criteri generali per la formazione dei piani delle attività estrattive.

ART. 4.

1. I piani regionali delle attività estrattive sono formulati tenendo conto:

a) della situazione geologica e idrogeologica delle zone interessate e delle colture in atto;

b) della situazione attuale e futura delle aree interessate e dei vincoli presenti;

c) delle esigenze di tutela ambientale con particolare riferimento ai limiti ed alle condizioni necessarie perché l'attività estrattiva venga svolta in modo da limitare i danni possibili all'ambiente e da consentire il recupero ed il riuso delle aree al termine dell'attività stessa.

ART. 5.

1. I piani regionali devono comunque contenere:

a) la stima documentata del fabbisogno dei vari materiali relativamente all'arco temporale considerato dal piano;

b) l'individuazione dei giacimenti da coltivare nel periodo di validità del piano e di quelli da sottoporre a regime di salvaguardia;

c) l'identificazione degli ambiti territoriali nei quali è consentita l'attività estrattiva;

d) la determinazione delle preliminari verifiche di compatibilità e salvaguardia ambientale delle aree e dei siti di potenziale interesse minerario, in attesa

dell'applicazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale;

e) i criteri generali per la coltivazione, il recupero e la destinazione finale dei siti interessati alle attività estrattive.

ART. 6.

1. I piani regionali possono essere formati con riferimento a tipi determinati di sostanze minerali di cava appartenenti a settori merceologici omogenei o con riguardo a determinate parti del territorio regionale.

2. Nel caso dei materiali pregiati di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2 e di quelli di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 1 dell'articolo 2 destinati alla trasformazione in impianti industriali connessi, o di aree di particolare interesse estrattivo per la densità di attività presenti, o la particolare tradizione locale, la pianificazione non può essere delegata dalla regione.

3. L'approvazione regionale dei piani delle attività estrattive costituisce variante agli strumenti urbanistici comunali e costituisce dichiarazione di pubblica utilità per i lavori di coltivazione di cava.

4. Le previsioni dei piani sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque.

SEZIONE II.

CENSIMENTO DELLE CAVE CESSATE.

ART. 7.

1. La regione contestualmente alla predisposizione dei piani delle attività estrattive provvede al censimento delle cave cessate e abbandonate.

2. Nei territori dei parchi regionali, il censimento è effettuato dall'ente gestore del parco.

3. La regione provvede alla pianificazione secondo scale di priorità delle zone

da proporre per interventi finalizzati al recupero delle cave abbandonate o dismesse, individuando i soggetti incaricati degli interventi di recupero.

4. I proprietari o gli usufruttuari delle aree interessate da interventi di recupero, non possono opporsi ai lavori previsti dal progetto di sistemazione.

ART. 8.

1. Il piano di cui all'articolo 7 deve essere finalizzato alla predisposizione di progetti per il recupero delle cave abbandonate o dismesse, con priorità per le aree a grande densità di attività cessate e di particolare pregio ambientale.

2. I progetti di cui al comma 1 possono realizzare condizioni di parità economica anche attraverso la ripresa delle attività estrattive, per una durata non superiore ai cinque anni.

3. La regione assegna in concessione al titolare del progetto la ripresa delle attività estrattive e la commercializzazione del materiale di risulta.

4. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare anche il recupero di discariche di materiali di risulta da attività estrattive precedenti e la loro commercializzazione.

5. Nei territori dei parchi regionali il titolare del progetto di recupero e concessionario delle attività di estrazione deve essere l'ente gestore del parco.

CAPO III

REGIME DELLA COLTIVAZIONE DELLE SOSTANZE MINERALI DI CAVA

ART. 9.

1. La coltivazione di cava o torbiera è subordinata:

a) al rilascio di concessione regionale per i materiali classificati nel gruppo di

cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 2. In tale ipotesi la legge regionale può prevedere il ricorso a semplice autorizzazione nel caso in cui:

1) la pianificazione regionale preveda la quantità da cavare per ogni anno, le zone destinate alle attività estrattive nonché la destinazione finale delle aree interessate e la richiesta provenga da soggetto avente la disponibilità del giacimento;

2) la richiesta di autorizzazione provenga dal proprietario del giacimento o da altro soggetto avente titolo allo sfruttamento del giacimento che ne assicuri il corretto sfruttamento relativamente alle modalità di coltivazione ed alla quantità di materiale da estrarre;

b) al rilascio di autorizzazione regionale, per i materiali classificati nel gruppo di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2, al proprietario, all'azienda, all'usufrutto o loro aventi causa.

2. Per i materiali di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2, è possibile il ricorso a concessione nel caso in cui si tratti di:

a) cave a servizio di opere o di lavori pubblici di interesse statale o regionale;

b) mancata coltivazione del giacimento da parte dei proprietari aventi causa;

c) previsione da parte del piano regionale della coltivazione del giacimento;

d) realizzazione degli interventi di recupero ambientale di cui agli articoli 7 e 8.

3. Limitatamente ai materiali classificati nel gruppo di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 2, ove il giacimento insista su terreni di proprietà pubblica, anche in caso di concessione, il giacimento rimane a far parte del patrimonio indisponibile dell'ente proprietario.

4. La concessione e l'autorizzazione sono a titolo oneroso. Non è consentito l'affidamento dei lavori estrattivi ad imprese diverse da quella del concessionario

senza l'autorizzazione dell'ente concedente.

5. Sia nel caso di concessione che di autorizzazione i soggetti beneficiari devono garantire, mediante sottoscrizione di atto unilaterale di impegno nei confronti del comune, il rispetto delle seguenti condizioni:

a) garantire il rispetto delle aree di attività indicate nella richiesta;

b) garantire il pagamento di un canone commisurato al valore ed alle quantità del materiale cavato;

c) garantire il rispetto di regole di comportamento, fissate nel provvedimento autorizzativo o di concessione, nel caso di sparo mine.

CAPO IV

PRINCIPI PER LA DISCIPLINA E PER LA RICERCA DELLE ATTIVITÀ DI CAVA E TORBIERA E PER LA RICERCA DEI MATERIALI

ART. 10.

1. Le norme regionali di settore che disciplinano il regime giuridico delle autorizzazioni e delle concessioni devono prevedere in ogni caso:

a) i tempi, gli oneri e le modalità per il rilascio della concessione e dell'autorizzazione regionale;

b) le modalità di decadenza, di revoca e di sospensione dei provvedimenti di cui alla lettera *a)*;

c) la durata, a tempo determinato, dei provvedimenti di autorizzazione e concessione commisurata ai fabbisogni stimati nel piano, alla quantità e qualità dei giacimenti, alla natura delle produzioni, alle condizioni geologiche ed ambientali dei territori interessati;

d) le garanzie finanziarie necessarie ad assicurare le operazioni di recupero ambientale o di riuso dei suoli;

e) l'obbligo dell'affidamento della direzione dei lavori di coltivazione e di recupero a tecnici diplomati o laureati esperti in materia;

f) i requisiti tecnici, organizzativi e finanziari che devono essere posseduti dai titolari, singoli o associati, di concessione o autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava, garantendo priorità alle cooperative di operatori, alle associazioni o consorzi di imprese operanti nel settore;

g) l'imposizione di un canone annuo commisurato al volume ed al valore dei materiali estratti. Nel caso in cui l'autorizzazione sia rilasciata a soggetto diverso dal titolare del diritto reale sul fondo su cui si trova il giacimento, la regione determina il risarcimento conseguente alla perdita di valore del suolo che dovrà essere corrisposto al titolare del diritto reale da parte dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività estrattiva.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche all'asportazione e commercializzazione, a qualsiasi titolo effettuata, di materiali di risulta posti in discarica o comunque depositati, derivanti da precedenti attività estrattive.

ART. 11.

1. La ricerca dei materiali di cava e torbiera viene regolamentata dalle norme regionali che devono prevedere:

a) l'obbligo dell'autorizzazione preventiva e non delegabile alla ricerca;

b) una durata del periodo di ricerca non superiore ai tre anni;

c) i requisiti e le modalità per il rilascio del permesso e la decadenza dello stesso;

d) una cauzione a favore dei proprietari dei fondi oggetto di ricerca.

CAPO V

REGIME GIURIDICO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI.

ART. 12.

1. L'autorizzazione e la concessione regionale, rilasciate ai sensi della presente legge, sostituiscono ogni altro provvedimento di competenza regionale.

2. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione fa decadere di diritto ogni altro vincolo urbanistico di destinazione delle aree interessate all'attività di cava nonché ogni e qualsiasi altro utilizzo dei terreni discendente da contratto.

3. L'autorizzazione e la concessione costituiscono titolo per il rilascio del fondo da parte dei conduttori agricoli.

4. Al conduttore, concessionario o mezzadro spettano gli indennizzi previsti dall'articolo 50 della legge 3 maggio 1982, n. 203, e trovano applicazione le relative procedure.

ART. 13.

1. Per le attività estrattive effettuate ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, e i relativi provvedimenti sono di esclusiva competenza regionale.

2. Per le attività estrattive esercitate in regime di concessione si applicano le norme del titolo II, capo III e capo IV del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni.

CAPO VI

NORME COMUNI.

ART. 14.

1. La vigilanza sul rispetto dell'applicazione della presente legge e delle prescrizioni dei provvedimenti di concessione o di autorizzazione è di competenza dei comuni interessati per territorio.

2. La regione disciplina con propria legge le ipotesi di trasgressione e le relative sanzioni.

3. In ogni caso l'entità delle sanzioni deve essere stabilito in coerenza con i principi generali stabiliti con la legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. La vigilanza in materia di polizia mineraria è di competenza delle province interessate per territorio.

5. La legge regionale disciplina le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 4, nonché le procedure per i ricorsi gerarchici alla regione, in caso di controversie.

ART. 15.

1. Sono vietati prelievi di materiali negli alvei dei fiumi, canali, zone golenali, fondali lacuali, fondali marini, sottocoste, fasce costiere marine e lacustri naturali ed artificiali.

2. L'autorità preposta alla manutenzione idraulica dei corsi d'acqua progetta l'eventuale prelievo dei depositi necessari alla sicurezza del corso d'acqua e ne dispone l'esecuzione mediante pubblico appalto, stabilendo tutte le prescrizioni, comprese le topografiche batimetriche sistematiche e le cauzioni legali necessarie alla copertura di eventuali danni.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, la stessa autorità amministrativa competente per territorio che ha disposto l'esecuzione delle opere aliena i materiali estratti con la procedura dei pubblici incanti a norma del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, nonché del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Al fine della determinazione della disponibilità dei materiali, in relazione ai fabbisogni, copie dei provvedimenti relativi devono essere trasmesse alla regione.

ART. 16.

1. Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di qualunque opera utile per la colti-

vazione in comune di giacimenti di sostanze minerali di cava contigui o vicini, nonché per la realizzazione di progetti di iniziativa regionale finalizzati al recupero e alla sistemazione di aree degradate da precedenti attività di cava possono essere costituiti consorzi volontari o coattivi tra coloro che abbiano ottenuto l'autorizzazione o la concessione nel primo caso, tra i soggetti interessati dai progetti di recupero nel secondo caso.

2. La legge regionale disciplina modalità, costituzione e funzionamento dei consorzi.

ART. 17.

1. Il presidente dell'amministrazione provinciale o un suo delegato esercita le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonché le funzioni in materia di sicurezza del lavoro previste da decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e 19 marzo 1956, n. 302.

2. In tale materia il presidente dell'amministrazione provinciale o un suo delegato può in ogni tempo disporre prescrizioni a carico del coltivatore di cava o torbiera. La legge regionale stabilisce limiti e modalità della delega prevedendo comunque il rispetto del principio di graduazione delle competenze e di ricorso gerarchico previsto dalla normativa tecnica contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

3. Restano ferme le competenze degli organi statali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di pubblica sicurezza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

ART. 18.

1. Nelle cave di monte, la cui coltivazione si basa sull'abbattaggio meccanico e con esplosivo, la direzione dei lavori deve essere affidata a tecnici con la specifica qualificazione professionale di ingegnere o perito minerario.

2. È consentito che la direzione dei lavori venga assunta da tecnici con altro titolo di studio a condizione che gli stessi possano dimostrare specifica competenza ed esperienza professionale maturata nel campo in questione per non meno di cinque anni.

3. È richiesta altresì la presenza di un sorvegliante addetto agli impianti.

4. Nelle cave di sabbia e ghiaia, la cui attività comporta nel cantiere l'installazione di impianti di trattamento del materiale o impianti di estrazione meccanizzati a tecnologia avanzata, la direzione dei lavori deve essere affidata a tecnici con preparazione professionale maturata nel campo per non meno di cinque anni.

5. È richiesta altresì la presenza di un sorvegliante addetto agli impianti.

CAPO VII

ISTITUZIONE
DELL'ALBO DEI CAVATORI

ART. 19.

1. Al fine di favorire condizioni di maggiore professionalità, consentire la crescita delle categorie specializzate, garantire la capacità imprenditoriale e la specializzazione nel settore, sono istituiti albi regionali dei cavatori distinti per le categorie seguenti:

- a) materiali lapidei;
- b) pietre ornamentali e da taglio;
- c) materiali per l'industria.

2. Le leggi regionali disciplinano le modalità per la tenuta degli albi e la iscrizione degli operatori agli albi medesimi.

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI.

ART. 20.

1. Fino all'emanazione delle leggi regionali, nelle regioni prive di legislazione in materia di cave e torbiere è vietata l'apertura di nuove cave e torbiere.

2. Le regioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uniformano la propria legislazione in materia di cave e torbiere ai principi in essa contenuti.

ART. 21.

1. La regione disciplina gli aspetti non contemplati dalla presente legge, compresi i lavori di bonifica agricola e di sistemazione idraulico-forestale con asportazione di materiale.

ART. 22.

1. Fino all'emanazione di nuove leggi regionali sono fatte salve le leggi regionali vigenti, nonché gli atti emanati sulla base delle stesse.

ART. 23.

1. Per gli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 7 è posta a disposizione delle regioni la somma di lire 100 miliardi finalizzata alla predisposizione del piano degli interventi necessari al recupero delle cave abbandonate o dismesse, ed alla redazione di progetti di recupero con priorità per le aree a grande pregio ambientale o di grande densità estrattiva.